

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	19
5-08045 Naccarato e altri: Sul ritardo nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri <i>ex</i> articolo 3 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119	19
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	27
5-08046 Sisto e Russo: Sulla Deputazione della Real Cappella del tesoro di San Gennaro .	19
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	28
5-08047 D'Ambrosio e altri: Sull'istituzione di un distaccamento straordinario dei Vigili del fuoco presso la città di Giugliano	20
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	20
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	32

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti in relazione alle proposte di legge C. 1093 Grimoldi e abb., recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali	23
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
<i>ALLEGATO 5 (Subemendamenti agli emendamenti Fiano 1.4 e 1.5)</i>	33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
<i>ALLEGATO 6 (Proposte emendative approvate)</i>	34

AVVERTENZA	26
------------------	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 marzo 2016. – Presidenza
del presidente Andrea MAZZIOTTI DI

CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08045 Naccarato e altri: Sul ritardo nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 3 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119.

Giuseppe GUERINI (PD) in qualità di cofirmatario illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere la sussistenza o meno di motivi ostativi all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di versamento da parte delle società sportive di un contributo destinato al finanziamento dei costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, come previsto dal decreto-legge n. 119 del 2014.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro NACCARATO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e sottolinea la rilevanza della questione sia sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica che sotto quello educativo. Auspica, quindi, il mantenimento dell'impegno assunto dal Governo.

5-08046 Sisto e Russo: Sulla Deputazione della Real Cappella del tesoro di San Gennaro.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, osservando che la Real Deputazione del

tesoro di San Gennaro è l'organo di governo della cappella del tesoro di San Gennaro, patrono di Napoli. Fa notare che l'organismo affonda le radici negli antichi « sedili » dei patrizi e del popolo napoletano cui era affidato il governo di Napoli e da allora ha mantenuto il carattere laico, in quanto espressione della città devota di San Gennaro. Rileva poi che dal 1601 essa tutela il tesoro di San Gennaro e contribuisce ad alimentare il culto del protettore della città, osservando che dal 1811 la deputazione è presieduta dal sindaco di Napoli. Evidenzia, quindi, che un recente decreto firmato dal Ministro dell'interno intende modificare la natura laica dell'organismo equiparando la Deputazione alla Fabbriceria, ente che, altrove, gestisce i beni sacri sotto la vigilanza dello Stato, ma che è composta anche da rappresentanti della Chiesa. Chiede al Governo se non ritenga di dover revocare un decreto che avrebbe solo l'effetto di provare a modificare il corso della storia e di privare il popolo napoletano di un tesoro il cui valore sentimentale non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello, sia pure inestimabile, di tipo economico.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, manifesta apprezzamento per l'attenzione dedicata dal Governo alla questione e per il carattere transitorio delle misure assunte, che lasciano spazio a positivi risvolti futuri, i quali auspica possano trovare la naturale realizzazione nell'ambito di uno statuto condiviso. Si dichiara tuttavia insoddisfatto per il fatto che sia stata assunta una misura percepita dal popolo napoletano come una ingiusta ingerenza che può rischiare di minare il suo secolare e profondo rapporto di fede. Auspica, dunque, che siano assunte iniziative efficaci, tese anche a scongiurare eventuali contenziosi.

5-08047 D'Ambrosio e altri: Sull'istituzione di un distaccamento straordinario dei Vigili del fuoco presso la città di Giugliano.

Salvatore MICILLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo. Ricorda la situazione nota a tutti della cosiddetta Terra dei fuochi, situazione particolarmente critica in una località come Giugliano che, con i suoi 120.000 abitanti, rappresenta il terzo comune della Campania. Rileva come le stazioni dei Vigili del fuoco attualmente esistenti nel territorio non assicurino quel tempestivo intervento indispensabile in caso di incendi. Con l'interrogazione in titolo si chiede se sia possibile nell'immediato dislocare a Giugliano un distaccamento composto da venti o trenta unità.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Salvatore MICILLO (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo, ma sottolinea la particolare conformità territoriale di Giugliano che si estende per venti chilometri in lunghezza. Ribadisce, quindi, la necessità di prevedere un distaccamento di vigili del fuoco, anche volontari.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che il testo unificato delle proposte di legge A.C. 3057 ed abbinate, recante norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, all'esame, in sede referente, presso la XII Commissione affari sociali, è stato adottato come testo base nella seduta del 17 dicembre 2015 ed è stato oggetto di modifiche a seguito di emendamenti approvati nel corso dell'esame referente.

Il testo si compone di IV Capi e di 17 articoli. Il Capo I (articoli 1-2) reca le finalità e definizioni. L'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento che è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari.

L'articolo 2 esplicita le definizioni contenute nel provvedimento, Oltre a quella di operatori del settore alimentare e di soggetti cessionari – qualificati come il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – rilevano quelle di eccedenze alimentari che – in via non esaustiva – sono prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause ovvero non idonei alla commercializzazione, di spreco alimentare vale a dire i prodotti alimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero perché in pros-

simità della data di scadenza, di termine minimo di conservazione, inteso come la data fino alla quale un prodotto alimentare, in adeguate condizioni di conservazione, conserva le sue proprietà specifiche e di data di scadenza, che sostituisce il termine minimo di conservazione per alimenti molto deperibili, oltre la quale essi sono considerati a rischio.

Il Capo II (articoli 3-11) definisce alcune misure per semplificare la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per limitarne gli sprechi. In particolare, l'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari ai soggetti cessionari da parte degli operatori del settore alimentare che deve essere gratuita e destinata a favore di persone indigenti.

L'articolo 4 detta disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari in esame: tale cessione è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse. Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico. L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita: gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni gratuite devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca. Allo scopo si dispone una novella all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 in materia di sistema penale. In caso di confisca di tali prodotti se ne dispone la cessione gratuita al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

L'articolo 7, con una modifica al comma 236 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), prevede che l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, riguardi il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – qualificati all'articolo 2 come cessionari – e non solo, come attualmente previsto, le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale.

L'articolo 8 prevede l'istituzione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali – in attuazione di quanto già previsto all'articolo 58 del decreto legge n. 83 del 2012 – di un tavolo permanente di coordinamento con il compito di promuovere iniziative indirizzate e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con compiti consultivi, propositivi, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze, e ne disciplina la composizione. La partecipazione al tavolo è gratuita e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 9 dispone che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di informazione e di diffusione di messaggi informativi per sensibilizzare il pubblico a comportamenti idonei a ridurre gli sprechi.

L'articolo 10 rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti – di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 – e contestualmente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi – che possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale – finalizzati alla limitazione

degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili.

Il Capo III (articoli 12-16) disciplina ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 155 del 2003. L'articolo 1 è sostituito e ne viene modificata la rubrica in « Distribuzione di prodotti alimentari e di altri prodotti fini di solidarietà sociale ». Conseguentemente viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali. Oltre alle ONLUS, come definite dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, già precedentemente previste a legislazione vigente, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale; quanto ai prodotti, accanto a quelli alimentari sono contemplati i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti. Viene poi inserito un nuovo articolo 1-*bis* che disciplina la medesima equiparazione ed autorizzazione in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita. In tale ultimo caso i beni che non siano destinati in donazione o non siano ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 13, modificando l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro della salute l'indivi-

duazione di modalità tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, ed escludendo espressamente i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere. Alle ONLUS è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti a condizione che dispongano di personale sanitario. Anche in tal caso viene sancita l'equiparazione al consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale – rispetto alla detenzione e conservazione dei prodotti – e viene stabilito espressamente il divieto della cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione.

L'articolo 14 reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevedendo particolari modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni sopracitate ed adeguando alle nuove disposizioni le disposizioni in vigore in tema di imposta sul valore aggiunto sui beni oggetto di cessione gratuita.

L'articolo 15 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

L'articolo 16 – con una modifica all'articolo 1, comma 652, della legge di stabilità per il 2014 –, dà al comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

Infine il Capo IV (Misure in materia di appalti) composto dal solo articolo 17, con una modifica al comma 1 dell'articolo 83

del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta, quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il testo unificato in esame interviene su una pluralità di ambiti materiali. Il tema della riduzione dei rifiuti e della prevenzione della formazione di essi rientra nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Vengono peraltro in causa una pluralità di altre materie, quali l'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, l'alimentazione e la tutela della salute, oggetto di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le politiche sociali, ascritte alla competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 marzo 2016.

Audizioni di esperti in relazione alle proposte di legge C. 1093 Grimoldi e abb., recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti Fiano 1.4 e 1.5 (*vedi allegato 5*). Tali subemendamenti sono in distribuzione.

Comunica che è pervenuto il parere favorevole con condizioni e osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, esprimendo il parere sui subemendamenti presentati, esprime parere contrario sul subemendamento Sorial 0.1.4.1 e parere favorevole sul subemendamento Ceconi 0.1.5.1. Esprime, infine, parere contrario sui subemendamenti Ceconi 0.1.5.2 e 0.1.5.3.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, alla luce dell'imminenza dei lavori dell'Assemblea, giudica opportuno rinviare

l'esame alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane in Aula.

Nessun altro chiedendo di intervenire, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 21.20.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana odierna.

ANDREA MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, costata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Invernizzi 1.2; s'intende vi abbiano rinunciato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) illustra il subemendamento 0.1.4.1, di cui è primo firmatario. Rileva che l'emendamento Fiano 1.4, interviene ancora una volta a prorogare la norma introdotta dalla legge

di stabilità per il 2013, al contrario della sua proposta di legge che si proponeva di mettere a regime tale disposizione. Il subemendamento proposto si pone come compromesso, prorogando la disposizione fino al 2018.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che la proroga fino al solo 2017 ottiene come risultato di avere un solo censimento a disposizione che non assicura, a suo avviso, uno spazio più ampio per realizzare una legge stabile.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, ritiene che la proroga del blocco degli acquisti al 2017 proposta dall'emendamento Fiano sia ragionevole e che anche un solo censimento consenta di ottenere ulteriori risultati oltre a quelli già conseguiti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Sorial 0.1.4.1, approva l'emendamento Fiano 1.4 (*vedi allegato 6*), respinge l'emendamento Invernizzi 1.1 e approva il subemendamento Cecconi 0.1.5.1 (*vedi allegato 6*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) illustra il subemendamento Cecconi 0.1.5.2, di cui è cofirmatario. Il subemendamento introduce una sanzione per rendere effettivo il dispositivo dell'emendamento Fiano nei confronti delle regioni che non si conformano.

Andrea CECCONI (M5S) interviene in relazione alla presunta possibilità di intervento da parte della legislazione statale sulle regioni, alla luce anche della recente pronuncia della Corte costituzionale. Sottolinea che il suo subemendamento riprende il modello di una norma introdotta dal Governo Monti in relazione al blocco dei vitalizi ai consiglieri regionali. Osserva infine che solo una sanzione forte può dare effettività all'intervento proposto.

Riccardo NUTI (M5S) ritiene che il fatto che il Governo non possa costringere le regioni ad attuare quanto proposto dall'emendamento Fiano 1.5 dipende solo

da una questione di volontà e non di impossibilità.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, ricorda che l'emendamento Fiano 1.5 è rispettoso della sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2016, che ha stabilito che lo Stato in questa materia possa intervenire verso le regioni solo con norme di principio. Sotto questo luce appaiono di dubbia legittimità costituzionale le sanzioni proposte nel subemendamento 0.1.5.2. Ricorda infine che tutte le regioni hanno collaborato rispondendo al censimento e che esiste un accordo in sede di Conferenza unificata.

Riccardo NUTI (M5S) ribadisce che il modello proposto è stato introdotto dal Governo Monti e che la Corte costituzionale non lo ha mai dichiarato illegittimo.

La Commissione respinge il subemendamento Cecconi 0.1.5.2.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) interviene sul subemendamento Cecconi 0.1.5.3 e chiede al collega Fiano di chiarire la *ratio* complessiva dei suoi emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge Cecconi 0.1.5.3 e approva l'emendamento Fiano 1.5 (*vedi allegato 6*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Invernizzi 1.3 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento Fiano 1.5.

Emanuele FIANO (PD) illustra il proprio emendamento 1.7 che, a suo avviso, chiarisce la posizione del Partito Democratico. Prima di tutto esprime la volontà di applicare in modo rigoroso la legge. Si contribuisce con l'introduzione di una sanzione alla ricognizione effettuata dal Governo.

In sostanza i suoi emendamenti si inseriscono in un percorso già intrapreso dal Governo e ridefiniscono in questa chiave la proposta di legge in esame.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) annuncia il voto di astensione del gruppo Movimento 5 Stelle sull'emendamento Fiano 1.7.

La Commissione approva l'emendamento Fiano 1.7 (*vedi allegato 6*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) interviene sull'emendamento Fiano 1.6, che sopprime l'indicazione della destinazione delle risorse a favore del fondo delle piccole e medie imprese. In questo modo si crea una situazione non chiara della destinazione dei fondi reperiti.

La Commissione approva l'emendamento Fiano 1.6 (*vedi allegato 6*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Fiano 2.3 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Fiano 1.6.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) annuncia il voto di astensione del gruppo Movimento 5 Stelle sull'emendamento Fiano 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fiano 2.2 (*vedi allegato 6*) e respinge l'emendamento Invernizzi 2.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, costata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Plangger 2.01; s'intende vi abbiano rinunciato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) interviene sull'emendamento Fiano 3.1 e chiede delucidazioni al presentatore.

Emanuele FIANO (PD) precisa che il senso del suo emendamento è quello di eliminare il riferimento ad un regolamento di attuazione ritenuto non necessario in quanto la legge è senz'altro applicabile.

La Commissione approva l'emendamento Fiano 3.1 (*vedi allegato 6*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il testo come risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia.

ALLEGATO 1

5-08045 Naccarato e altri: Sul ritardo nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 3 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Naccarato, Guerini e Fiano chiedono notizie sui tempi di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla destinazione alle Forze di Polizia impiegate nei servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive di una parte degli introiti delle vendite dei biglietti e titoli di accesso alle manifestazioni medesime.

Il provvedimento mira, come noto, ad attenuare l'impatto sui conti pubblici dei rilevanti costi sostenuti per la corresponsione della retribuzione accessoria al personale di polizia impiegato nei predetti servizi.

Al riguardo, basti pensare che nel 2015, per soddisfare le esigenze di sicurezza connesse a circa 2 mila 100 incontri di calcio professionistico, sono stati impiegati complessivamente oltre 206 mila unità di polizia.

Per consentire al Ministro dell'interno di esercitare il potere di proposta conferitogli dalla legge, si sono tenute alcune riunioni al Viminale con i rappresentanti della Federazione Italiana Gioco Calcio e delle tre leghe professionistiche, che sono valse ad acquisire utili elementi di valutazione e conoscenza su tutti gli aspetti e gli interessi coinvolti.

In tali sedi, il principale tema di confronto è risultato essere – come naturale – la determinazione della quota percentuale di compartecipazione delle società calcistiche alla copertura dei costi, fermo restando il rispetto del criterio – stabilito dalla legge – di progressività della quota medesima in relazione al diverso livello professionistico.

Tanto detto, e con ciò rispondo allo specifico quesito posto dagli onorevoli interroganti, posso assicurare che l'istruttoria finalizzata all'elaborazione della proposta ministeriale è in fase di avanzata definizione.

ALLEGATO 2

5-08046 Sisto e Russo: Sulla Deputazione della Real Cappella del tesoro di San Gennaro.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Sisto e Russo, ripercorrendo la storia della Deputazione del tesoro di San Gennaro, chiedono la revoca del decreto del Ministro dell'interno del 22 gennaio 2016, nel presupposto che tale provvedimento, modificando la natura giuridica dell'Ente, avrebbe consumato un'ingiusta ingerenza nei confronti della città di Napoli.

Premetto che, in base allo statuto dell'Ente, la Deputazione, organo di governo dell'Ente Cappella del tesoro di San Gennaro, di cui è espressamente prevista la sottoposizione ordinamentale al Ministero dell'interno, è composta da dodici membri (10 rappresentanti delle famiglie nobiliari e 2 del popolo) dei sedili cittadini, che erano le antiche articolazioni amministrative della Città di Napoli.

Si precisa ancora che nel maggio del 2003, lo stesso Ente chiese ed ottenne dal Prefetto di Napoli l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, facendo richiamo alle disposizioni di cui alla legge n. 22 del 1985 in materia di enti ecclesiastici. In tale occasione, venne anche prodotto il nulla osta dell'Ordinario diocesano di Napoli, indispensabile per l'ottenimento della registrazione prefettizia.

Nel dicembre 2009 il Prefetto di Napoli ha segnalato al legale rappresentante dell'Ente la necessità di provvedere all'aggiornamento dello statuto del medesimo Ente, per adeguarlo alla disciplina normativa di settore emanata oltre venti anni prima, nonché al mutato contesto sociale.

La Deputazione ha accolto l'invito del Prefetto, evidenziando tuttavia l'utilità di un confronto volto ad esaminare « le peculiarità storiche della Cappella che possano lecitamente convivere con l'attuale contesto giuridico ed economico ».

Nel corso degli approfondimenti per la revisione statutaria, è emerso come l'opera di aggiornamento presupponesse un chiarimento sulla configurazione giuridica dell'ente, confrontandosi sul punto due tesi: quella sostenuta dalla Deputazione che colloca l'ente nel novero degli enti fondazionali morali di carattere pubblico e quella che inquadra l'Ente Cappella nell'ambito delle fabbricerie, enti di natura privatistica, pur riconoscendone il tratto atipico e peculiare derivante dalla tradizione storica.

In considerazione delle perduranti perplessità sulla questione, il Ministero dell'interno ha interessato il Consiglio di Stato e, successivamente, dietro indicazione dello stesso Alto Consesso, la Commissione Governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984.

Gli organismi aditi, al termine di una complessa fase di consultazione che li ha visti pronunciarsi in almeno due circostanze, si sono pronunciati nel senso di riconoscere all'Ente Cappella del Tesoro di San Gennaro natura giuridica di fabbriceria, desumibile, in particolare, da un'attenta valutazione delle attività svolte e dalle finalità perseguite, ritenendo, al contempo, che in sede di revisione dello

statuto si possa tener conto della tradizione storica e della atipica configurazione dell'Ente.

Sulla scorta dei pareri acquisiti, il Tavolo di confronto, già avviato in Prefettura con la partecipazione di rappresentanti della Deputazione e della Curia Arcivescovile di Napoli, ha provato, senza successo, ad elaborare un'ipotesi di statuto condivisa dalle parti. A questi tentativi ha fatto seguito una fase di stallo delle trattative, con timidi segnali di ripresa del confronto bloccati dalla persistente divergenza tra le posizioni delle due istituzioni.

Nell'attesa del raggiungimento di un accordo sull'adeguamento dello statuto, a partire dal 2011 non sono state più disposte nomine di deputati a scadenza di incarico, producendosi una gestione di fatto della Cappella che, a lungo andare, avrebbe potuto determinare la paralisi dell'organo di amministrazione.

Per evitare tale rischio, è stato individuato un percorso transitorio, che ha condotto il Ministro dell'interno ad adottare, il 22 gennaio scorso, su parere favorevole del Prefetto di Napoli, il decreto di rinnovo dei componenti della Deputazione per la durata di un anno, che recepisce integralmente le designazioni espresse dalla Deputazione medesima, secondo il tradizionale sistema di scelta, e non interviene sulla natura dell'Ente; sicché le doglianze sembrano indirizzarsi alle

premesse narrative del decreto in cui l'organo ministeriale da atto dei suddetti pareri.

Questa ricostruzione dei fatti mi consente di trarre alcune conclusioni, che mi accingo ad esporre.

Il provvedimento si presentava come necessario ed urgente ed è stato adottato nell'esclusivo interesse dell'Ente per garantire la piena legittimazione giuridica all'attività gestionale della Deputazione.

Esso non ha dato luogo ad alcuna lesione della laicità dell'Ente, non avendo affatto inciso sulla sua composizione e sui metodi di scelta dei componenti, né ha comportato alcuna interferenza nella vicenda della revisione dello statuto, rimasta aperta ad ogni possibile mediazione per giungere ad una approvazione condivisa dell'atto.

La natura transitoria del provvedimento e la nomina integrale dei deputati designati dalla stessa Deputazione dimostrano come l'Amministrazione dell'interno abbia inteso ricorrere a una soluzione interlocutoria per giungere a definire in tempi brevi un assetto ordinamentale e organizzativo condiviso, coerente con la vigente normativa e funzionale alle finalità dell'Ente, rispettando la rilevante importanza storica e culturale della Cappella del Tesoro di San Gennaro.

ALLEGATO 3

5-08047 D'Ambrosio e altri: Sull'istituzione di un distaccamento straordinario dei Vigili del fuoco presso la città di Giugliano.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole D'Ambrosio, unitamente ad altri deputati, nel sottolineare l'elevato rischio di incendi nel comune di Giugliano, ricadente nell'area denominata « Terra dei fuochi », chiede l'istituzione di un presidio straordinario dei vigili del fuoco in quel territorio. Ciò costituirebbe una risposta alle preoccupazioni dei residenti circa l'efficacia del dispositivo di soccorso a tutela della salute degli stessi e a garanzia del regolare svolgimento delle attività economiche locali.

Premetto che, per ottimizzare le risorse esistenti e razionalizzare il funzionamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale, l'Amministrazione dell'interno ha predisposto nel 2014 un progetto per il loro riordino, che è in fase di attuazione.

Esso, partendo dalle esigenze del territorio, ha ridefinito la mappatura delle sedi centrali e periferiche, riclassificandole in base ad indicatori riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione territoriale, allo sviluppo industriale e commerciale.

L'analisi, effettuata sulla base di dati oggettivi, ha consentito di bilanciare nel miglior modo possibile la distribuzione del personale nei vari Comandi provinciali, garantendo *standard* di sicurezza e tutela uniformi in tutti i territori.

Ciò detto, rilevo che il progetto di riordino non contempla l'istituzione di un distaccamento a Giugliano.

Tuttavia, l'Amministrazione dell'interno è sensibile alle esigenze di sicurezza di questa parte del territorio napoletano.

Nel limitrofo Comune di Qualiano è previsto, infatti, l'insediamento di un distaccamento volontario dei vigili del fuoco, con sede in un immobile di proprietà comunale.

A conforto della concretezza di tale iniziativa, informo che l'iter istitutivo della struttura è in una fase avanzata, essendo stati già espressi i pareri favorevoli del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli e della Direzione Regionale Campania, pareri condivisi – a livello centrale – dal Dipartimento dei vigili del fuoco. Inoltre, il bando di gara per la ristrutturazione della suddetta sede è stato già pubblicato. La conclusione dei lavori è prevista per il primo semestre di quest'anno.

Quanto al personale da impiegare, rappresento che il Comune di Qualiano ha trasmesso al Comando provinciale di Napoli l'elenco di 70 unità di vigili del fuoco volontari che, già iscritti nell'elenco del Comando, effettuano richiami in servizio temporaneo. È stata inoltre trasmessa un'ulteriore lista di 94 vigili del fuoco volontari, anch'essi già iscritti, ma in attesa dello svolgimento del corso di formazione propedeutico all'immissione nel dispositivo di soccorso tecnico urgente.

Non vi è alcun dubbio che, grazie al distaccamento di Qualiano, anche i cittadini di Giugliano fruiranno di un'elevazione degli *standard* di sicurezza, dato che

la nuova struttura sarà distante solo 700 metri dal territorio di quest'ultimo comune.

Sottolineo altresì che l'istituendo distaccamento farà rete con i distaccamenti

permanenti di Pozzuoli e di Scampia, determinando un significativo rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente di un più ampio comprensorio.

ALLEGATO 4

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale (Testo unificato C. 3057 Gadda ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato del disegno di legge C. 3057 e abb., recante: « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale »;

rilevato che il testo unificato in esame interviene su una pluralità di ambiti materiali e che il tema della riduzione dei rifiuti e della prevenzione della formazione di essi rientra nella materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

evidenziato che il provvedimento ha, altresì, ad oggetto la materia dell'« ordinamento civile », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione nonché l'alimentazione e la tutela della salute, oggetto di competenza concorrente tra Stato e regioni ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le politiche sociali, ascritte alla competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

rilevato che l'articolo 8 prevede che in attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito, con decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, il Tavolo permanente di coordinamento;

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di chiarire se il testo si riferisca a un Tavolo già esistente del quale si intende integrare la composizione e i relativi compiti;

preso atto che l'articolo 12 novella la legge n. 155 del 2003 (c.d. legge del buon samaritano) con l'aggiunta di tre commi all'articolo 1 della medesima legge, al fine di disciplinare la distribuzione di articoli e di accessori di abbigliamento usati;

considerato che il contenuto della suddetta novella assume il carattere di disposizione speciale rispetto alla predetta legge n. 155 del 2003, che detta disciplina in materia di distribuzione di derrate alimentari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il testo si riferisca a un Tavolo già esistente del quale si intende integrare la composizione e i relativi compiti;

b) con riferimento all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una specifica disposizione nel testo del provvedimento in esame senza procedere alla novella la legge n. 155 del 2003.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI FIANO 1.4 E 1.5

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.4

All'emendamento 1.4, sostituire le parole: 2017 con le seguenti: 2018.

- 0. 1. 4. 1.** Sorial, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.5

Al capoverso, comma 3-bis, sopprimere le parole: e gli enti locali.

- 0. 1. 5. 1.** Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

All'emendamento 1.5, al capoverso, comma 3-bis, sostituire le parole da: finanza pubblica fino alla fine del medesimo capoverso con le seguenti: A tal fine, una quota pari al venti per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni per l'anno 2016, diversi da quelli destinati al

finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata solo a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero entro sei mesi qualora occorra procedere a modifiche statutarie, abbia provveduto ad adeguarsi alle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma.

- 0. 1. 5. 2.** Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

All'emendamento 1.5, al capoverso, comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: , entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero il doppio qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

- 0. 1. 5. 3.** Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 143, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

1. 4. Fiano, Francesco Sanna, Gasparini, Naccarato, Fabbri.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO FIANO 1.5.

Al capoverso, comma 3-bis, sopprimere le parole: e gli enti locali.

0. 1. 5. 1. Cecconi, Nuti, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. L'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico, consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio.

3-bis. Le disposizioni del comma 3 e le disposizioni dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 costituiscono per le regioni e gli enti locali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui, nell'ambito delle rispettive competenze, tali amministrazioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza Unificata.

1. 5. Fiano, Gasparini, Naccarato, Francesco Sanna, Fabbri.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, effettuano la comunicazione ivi prevista entro il 31 dicembre di ogni anno. Le amministrazioni che non abbiano ancora effettuato la comunicazione provvedono comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-bis. La mancata o incompleta comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata pubblicazione. La sanzione è irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione.

4-ter. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica segnala alla Corte dei conti e all'Autorità nazionale anticorruzione le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione, ai fini di cui al comma 4-bis.

1. 7. Fiano, Naccarato, Gasparini, Francesco Sanna, Fabbri.

Al comma 5 sopprimere le parole: e i relativi importi sono accreditati ai sensi del medesimo articolo.

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 2.

1. 6. Fiano, Francesco Sanna, Naccarato, Gasparini, Fabbri.

ART. 2.

Al comma 1 sostituire le parole da: delle pubbliche amministrazioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* di proprietà delle pubbliche amministrazioni che debbano ancora essere dismesse sono soggette alla procedura di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto.

2. 2. Fiano, Francesco Sanna, Naccarato, Gasparini, Fabbri.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Regolamento di attuazione ed.

3. 1. Fiano, Naccarato, Francesco Sanna, Gasparini, Fabbri.